



*Prefettura di Catania*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Data del protocollo

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio  
Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ambito territoriale di  
Catania

OGGETTO: Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Il Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, con circolare n. 15350/117/2/1 Uff. III- Prot. Civ. dello scorso 6 aprile, ha richiamato l’attenzione sul decreto-legge in oggetto indicato, con il quale sono state adottate urgenti disposizioni volte ad integrare il quadro delle vigenti misure di prevenzione e contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19 anche in tema di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

A tale riguardo, risulta degna di rilievo la previsione di cui all’art. 2 del decreto-legge.

Il suddetto articolo prevede, al comma 1, che, dal 7 al 30 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale e indipendentemente dalla classificazione degli scenari di rischio epidemiologico, i servizi educativi per l’infanzia, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, nonché la scuola primaria e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgano con modalità in presenza.

Appare opportuno rilevare come tale previsione non ammetta alcun intervento in deroga da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dei Sindaci, in conseguenza dell’adozione di proprie specifiche ordinanze, tranne che nei casi di natura eccezionale,



*Prefettura di Catania*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

legati alla presenza di focolai o a un grado estremamente elevato di rischio di diffusione del virus e delle relative varianti.

I provvedimenti di deroga, come precisato nella medesima disposizione, che potranno riguardare anche specifiche aree territoriali, dovranno essere adeguatamente motivati e adottati all'esito di confronto con le competenti autorità sanitarie e in conformità ai principi di adeguatezza e proporzionalità.

Per i successivi gradi di istruzione, il comma 2 del predetto art. 1 detta una diversificata regolamentazione, prevedendo le seguenti modalità di svolgimento delle attività didattiche, correlate ai diversi scenari di rischio epidemiologico:

- nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché quelle della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza;

- nelle zone gialle e arancione le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza;

- nelle medesime zone gialle e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili di organizzazione, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza per una popolazione studentesca ricompresa fra il 50% e il 75%.

In conformità con le attuali prescrizioni in materia, resta sempre garantita, sull'intero territorio nazionale, la possibilità che le attività didattiche si svolgano in presenza ove sia necessario l'uso di laboratori e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nel ringraziare per l'attenzione, si chiede di partecipare il contenuto della presente nota ai Sig.ri Dirigenti Scolastici.

IL PREFETTO  
(Librizzi)

Il Capo di Gabinetto  
(Spampinato)